



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

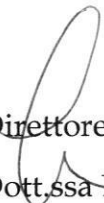
- Al Presidente del Consiglio
Comunale
 - Al Sindaco
 - Al Segretario
del Comune di
MONTEBELLUNA (TV)
- e per il tramite dell'Ente
- All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
MONTEBELLUNA (TV)

Oggetto: trasmissione delibera n. 25/2020/PRSE del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 25/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria


Dott.ssa ~~Letizia~~ Rossini



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. *25* /2020/PRSE/Montebelluna



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 settembre 2019

composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Montebelluna (TV);

VISTA la nota prot. n. 1973 del 13 marzo 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'Ente dell'11 aprile 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 3301 dell'11 aprile 2019;

ATTESI gli esiti dell'audizione tenutasi in data 19 giugno 2019 con il Sindaco, il Segretario generale, il Presidente del Collegio dei Revisori ed i Responsabili dei Servizi Economico Finanziario e delle Risorse Umane del Comune;

VISTE la nota esplicativa del Comune del 12 luglio 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 7892 del 15 luglio 2019, e le successive integrazioni del 24 luglio 2019, acquisite al protocollo Cdc n. 8127 del 25 luglio 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art.

3 del D.L. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.*”), ne definisce l’ambito (“*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente*”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”).

L’esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall’Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell’adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando all’esame effettuato sulla relazione redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall’Organo di revisione, in riferimento al conto consuntivo 2016 del Comune di Montebelluna (TV), la Sezione deve richiamare l’attenzione dell’Ente sulle criticità riscontrate e sulle

conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Ritardo nell'approvazione del rendiconto

Il Collegio, in relazione al ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2016 (12 giugno 2017), ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 D. Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, L. n. 448 del 28/12/2001). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000.

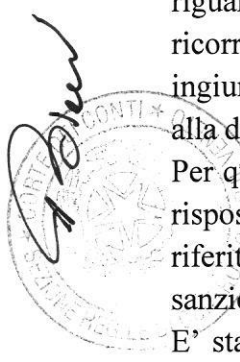
Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012) del D. Lgs. n. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma

2 dell'articolo 141 del TUEL.

Da ultimo, si rappresenta che il D.L. n. 113/2016, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*.

Efficienza dell'attività di riscossione

Nel corso del 2016, le riscossioni relative al recupero dell'evasione fiscale si sono attestate su valori piuttosto contenuti: su un totale di accertamenti pari a euro 700.063,00, ne risultano riscossi, nel 2016, un ammontare pari a euro 284.220,08 (percentuale di riscossione pari al 40,60%). Inoltre, risultano alquanto basse, nel quinquennio 2012/2016, le percentuali di riscossione dei residui attivi riferiti all'IMU (8,889% nel 2016), alle sanzioni per violazione codice della strada (12,818%) ed ai proventi dell'acquedotto (0%).



Al rilievo formulato sul punto dalla Sezione, l'Ente ha risposto precisando che, per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione fiscale, il Comune si è attivato anche ricorrendo, nel corso del 2017, alla procedura per la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale che ha portato ad incassare quasi interamente le entrate in questione: alla data del 30 giugno 2019, infatti, la percentuale di riscossione ha raggiunto il 90,53%. Per quanto concerne la situazione della riscossione dei residui attivi sopra richiamati, la risposta fornita dal Comune evidenzia ancora criticità nella riscossione dei residui attivi riferiti al recupero dell'evasione IMU/ICI risalenti agli esercizi precedenti al 2013, alle sanzioni per violazione al codice della strada ed al recupero dei proventi dell'acquedotto. E' stato, infine, evidenziato che *"dal 2016 il Comune di Montebelluna ha affidato ad Abaco Spa per il periodo 2016/2020 la riscossione coattiva delle proprie entrate comunali (I.M.U e sanzioni per violazione codice della strada) al fine di ottenere una più efficace e concreta azione di recupero rispetto ad Equitalia alla quale erano stati consegnati i ruoli per il recupero delle annualità precedenti (dal 2006 al 2013)"*.

La Sezione, pertanto, nel rilevare una palese inefficienza nell'attività di riscossione delle entrate, ribadisce quanto già evidenziato con propria delibera n. 124/2018/PRSE rammentando che il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'IMU e degli altri tributi costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Gestione dei residui

All'inefficienza della riscossione delle entrate del Comune rilevata al punto precedente consegue la presenza di una elevata incidenza, anche nel 2016, dei residui attivi rispetto alle entrate complessive (46,50%). Dall'esame del questionario sul Rendiconto dell'esercizio 2016, infatti, si è potuto riscontrare che, seppur in lieve miglioramento rispetto alla situazione rilevata nell'esercizio 2015 (cfr. Delibera n. 124/2018/PRSE), persiste una consistente massa di residui attivi finali al 31/12/2016 (pari a euro 11.793.212,65 euro), derivanti per quasi il 50% dalla gestione precedente al 2016, di cui il 19,5% composto da residui ante 2011.

Alla richiesta del Magistrato di fornire più approfondite informazioni in merito, l'Ente comunicava, nel dettaglio, la situazione aggiornata dei residui attivi da cui si è riscontrato un progressivo miglioramento nello smaltimento dei residui attivi più recenti, permanendo comunque elevato l'ammontare di quelli sorti anteriormente all'esercizio 2013. Nel prendere atto che gli accantonamenti al FCDE risultano adeguati alla copertura del rischio derivante da eventuali mancate riscossioni, tuttavia, la Sezione conferma la criticità, per l'esercizio 2016, concernente l'eccessiva consistenza dei residui attivi "vetusti".

Il Collegio rammenta come il mantenimento nel conto di bilancio di residui attivi potenzialmente inesigibili, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla sua formazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie.

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale, il Comune, infatti, non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, così come ripreso anche dai Principi contabili), dopodiché deve essere eliminato anche dal conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio.

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti nel periodo 2000/2014

Accertato che la spesa per il personale dell'esercizio 2016 rientra nei limiti di cui all'art. 1, co. 557 e 557-quater della L. n. 296/2006, dall'esame del questionario è emerso che l'Ente si trova nell'ipotesi di cui all'art. 4 del D.L. n. 16/2014 convertito con la legge n. 68 del 2/5/2014 riguardante le *"Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi"*. In particolare, alla domanda 1.9.8.1 di specificare l'importo delle somme indebitamente erogate e le misure adottate per il riassorbimento delle stesse, l'Ente ha risposto: *"Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, in via di definizione. Misure adottate: sospensione della erogazione della retribuzione di risultato"*.

Alla richiesta formulata dal Magistrato istruttore di comunicare l'importo delle somme indebitamente erogate, di conoscere le misure adottate dall'Ente ai fini del recupero delle somme liquidate in eccesso come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e ogni altra ulteriore informazione utile al riguardo, il Comune di Montebelluna ha risposto: *"In conseguenza della ricostruzione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenziale, nell'esercizio di autonome facoltà d'intervento, sono stati rilevati degli scostamenti, complessivamente a debito, per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 pari ad euro 136.578,23. Con determinazione dirigenziale n. 276 in data 10.04.2019 sono stati ricostruiti i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti (art. 23 c.c.n.l. 23.12.1999 area dirigenziale regioni ed autonomie locali), dopo una fase istruttoria che ha richiesto complesse e gravose attività di verifiche documentali e di riscontro tecnico-giuridico. Quale metodo recuperatorio, ricorrendo le condizioni per l'applicazione del comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, trattandosi di superamento dei limiti alla costituzione dei fondi, è stata applicata la sanatoria prevista dallo stesso art. 4 del D.L. n. 16/2014, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 278 in data 10.04.2019. Sono stati recuperati, complessivamente, sui fondi degli anni 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 euro 136.578,23 come segue:*



Anno	Costituzione fondo	Somme erogate	Somme destinate	Totale utilizzi	Differenza
2005	126.361,63	158.674,54		158.674,54	- 31.912,91
2006	117.304,90	149.780,32		149.780,32	- 32.475,42
2007	119.340,00	141.145,00		141.145,00	-21.805,00
2008	126.193,80	135.165,68		135.165,68	- 8.971,88
2009	119.564,10	141.114,55		141.114,55	-21.550,58
2010	119.564,10	139.426,54		139.426,54	-19.862,44
2011	119.564,10	76.006,20	5.439,00	81.445,20	+ 38.118,90
2012	119.564,10	58.457,63	5.439,00	63.896,63	+55.667,47
2013	89.763,08	75.427,12	5.439,00	80.866,12	+ 8.896,96
				Totale recupero	102.683,33

Anno	Costituzione fondo	Somme erogate	Somme destinate	Totale utilizzi	Differenza
2014	59.782,06	56.466,80	5.439,00	59.782,06	-2.123,74
2015	59.782,06	56.466,80	5.439,00	59.782,06	-2.123,74
				Totale recupero	000

Anno	Costituzione fondo	Somme erogate	Somme destinate	Totale utilizzi	Differenza
2016	59.782,06	34.546,29	5.439,00	39.985,29	+ 19.796,77
2017	59.782,06	44.982,29	5.439,00	50.421,41	+ 9.360,65

2018	59.782,06	41.801,00	5.439,00	47.240,00	+ 12.542,06 di cui 4.737,48 in conto recupero
				Totale recupero	33.894,90

Riepilogando: lo sfioramento si è verificato in SEI annualità (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010); il corrispondente recupero è avvenuto in SEI annualità (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018). Per quanto riguarda gli anni 2014 e 2015, per i quali non è applicabile la sanatoria, il recupero sarà disposto a carico dei dirigenti interessati”.

Successivamente, a seguito dell’audizione tenutasi in data 19 giugno 2019, l’Ente ha fatto pervenire alla Sezione (con note acquisite al prot. Cdc n. 7892 del 15 luglio 2019 e n. 8127 del 25 luglio 2019) la seguente documentazione, predisposta a seguito delle espresse richieste del Magistrato istruttore:

- verbale del 26 giugno 2019 dell’Organismo di Valutazione della Performance di presa d’atto delle determinazioni dirigenziali di ricostituzione dei fondi e di adozione della sanatoria
- copia delle n. 5 lettere inviate in data 11 luglio 2019 ai dirigenti interessati ad un eventuale recupero, aventi ad oggetto: *“Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dell’area dirigenziale (art. 26 ccnl area dirigenziale regioni ed autonomie locali 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni); ricostruzione fondi e determinazioni conseguenti. Atto stragiudiziale di significazione e di interruzione del termine prescrizione, di diffida e di costituzione in mora”*
- parere del Collegio dei revisori dei conti sulla ricostituzione dei fondi della retribuzione di posizione e di risultato per gli anni dal 2000 al 2014 con cui l’Organo di revisione *“prende atto che gli atti posti in essere dall’Ente, al fine di procedere al recupero delle somme erogate in eccesso rispetto alla disponibilità del fondo, sono coerenti con la normativa in vigore”*
- relazione illustrativa e tecnico finanziaria a cura del Servizio Risorse Umane del Comune di Montebelluna avente ad oggetto: *“ricostituzione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dell’area della dirigenza per gli anni dal 2000 al 2014”* con la quale vengono illustrati: il contenuto del contratto, gli aspetti procedurali e i relativi adempimenti di legge, la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa, la sua compatibilità economico-finanziaria nonché le modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
- trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti (prot. n. 33999 del 24 luglio 2019).

Sono state inviate, inoltre, la deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 30 novembre 2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 e le deliberazioni n. 55 dell’1 aprile 2019 e n. 82 del 24 aprile 2019 con cui è stato modificato il medesimo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021.

La Sezione rileva che il Comune, successivamente alla richiesta istruttoria del Magistrato

del 13 marzo 2019, si è attivato per il recupero delle somme indebitamente erogate, con l'approvazione delle determinazioni dirigenziali del Segretario generale n. 276 e n. 278 del 10 aprile 2019. In particolare, con determinazione n. 276 è stato ricostituito il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato negli anni 2000/2014, in applicazione delle disposizioni contrattuali e della normativa vigente in materia; successivamente, con determinazione n. 278 sono state sanate le irregolarità riscontrate a seguito della ricostruzione dei fondi relative alle annualità 2005/2010 mediante compensazione con le minori erogazioni effettuate nelle annualità successive, ad eccezione delle annualità 2014 e 2015 che non rientrano nella sanatoria (per euro 4.247,48), per le quali dovrebbe essere stata chiesta la restituzione ai dirigenti beneficiati in eccesso. Nulla è stato recuperato relativamente alle annualità 2000/2004, in quanto, come emerge nella Relazione illustrativa a cura del Comune, *“la verifica di tutti gli elementi che stanno alla base della costituzione iniziale dell'anno 2000 hanno posto in evidenza la pressoché completa correttezza del fondo iniziale”*

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Montebelluna (TV), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- rileva il ritardo nell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016, avvenuta il 12 giugno 2017, ed invita l'Amministrazione al rigoroso rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero delle entrate tributarie e delle sanzioni per violazione del Codice della strada. A tal riguardo richiama l'attenzione del Responsabile del Servizio economico-finanziario e dispone che, a partire dal mese di febbraio 2020, invii con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'attività di riscossione e di recupero dei crediti, sottoscritta anche dal Segretario generale;
- raccomanda di vigilare sul diritto al mantenimento dei residui attivi iscritti a bilancio, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi contabili armonizzati;
- accerta il ritardo nell'adozione delle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa con riferimento al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti nel periodo 2005/2010 ed il non completo riassorbimento delle somme erogate in eccedenza ai dirigenti;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.



La Sezione dispone la trasmissione della presente delibera alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52, c. 4, del D. Lgs. n. 174/2016.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio

comunale, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Montebelluna (TV) per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio comunale.

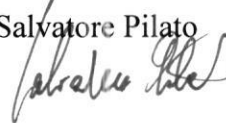
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11 settembre 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE


Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il 12 FEB. 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA


Letizia Rossini

